



# TRIBUNALE di AVELLINO

*Il Presidente*

*DECRETO N. 86/2020*

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - settore lavoro-previdenza-assistenza - a) procedimenti ex art.445bis cpc fissati per prima udienza e conferimento di incarico peritale; b) procedimenti ex art.445bis cpc nei quali sono state sospese operazioni peritali.

Rilevato che:

- nel protocollo, concordato tra il Tribunale e il COA di Avellino, contenente le "LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DELL'AREA CIVILE DEL TRIBUNALE CON RIFERIMENTO AL PERIODO 12 MAGGIO 2020/31 luglio 2020", è previsto il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 di quelli, tra i procedimenti in oggetto (in sigla ATPO), fissati per prima udienza e destinati al conferimento di incarico peritale;
- i procedimenti in parola, in numero assai elevato e coinvolgenti interessi di soggetti deboli, richiedono valutazioni medico-legali da compiersi attraverso esame fisico dei richiedenti assistenza da parte dello Stato;
- il miglioramento della situazione epidemiologica nazionale e locale ha ridotto l'incidenza della essenziale ragione che ha consigliato il rinvio generalizzato, ossia gli ostacoli alla mobilità sul territorio e al contatto interpersonale medico-soggetto periziando, contatto attualmente possibile in condizioni di adeguata sicurezza;
- non appare quindi opportuno mantenere il regime di rinvio generalizzato, il quale rallenta notevolmente la complessiva risposta alla domanda di giustizia nel comparto in discorso;
- l'ulteriore profilo della sicurezza di giudici e avvocati nella celebrazione del procedimento è garantita dalla possibilità di trattazione scritta ai sensi dell'art.83, comma 7, lett.h), d.l. n. 18/2020, come convertito e modificato, la quale può essere estesa alla fase di conferimento dell'incarico peritale, come peraltro già previsto nel protocollo menzionato e sperimentato in altri settori del contenzioso trattato nel Tribunale (ATP ex artt.696 e 696bis cpc);
- in ogni caso può essere avviato alla trattazione un numero limitato dei procedimenti in oggetto; occorre infatti non trascurare che l'incremento degli adempimenti di cancelleria, derivanti dalla trattazione scritta, intercetta la ridotta quota di lavoro in presenza svolta dal personale amministrativo, attesa la persistenza sia dell'ampliamento dei giorni di permesso ex L.104, sia del lavoro agile, modalità

- applicata, per dovere legale, ancora in non trascurabile parte del medesimo personale;
- nemmeno vi è allo stato, per il cennato miglioramento della situazione epidemiologica, esigenza di mantenere la sospensione delle attività peritali già fissate in procedimenti di ATPO;

ciò rilevato;

vista il verbale della riunione del COA di Avellino in data 20 maggio 2020;

sentiti il dott. Giuseppe De Tullio, Presidente vicario del Tribunale e della seconda sezione civile, nell'ambito della quale è incardinato il settore lavoro, nonché i giudici assegnati a quest'ultimo;

pronunciando anche ai sensi dell'art. 83 cit., comma 7, lett. a-c-d;

#### DISPONE

quanto segue, con riferimento ai procedimenti in oggetto:

- i magistrati del settore lavoro-previdenza-assistenza celebreranno i procedimenti ex art. 445bis cpc, fissati per prima udienza, con la modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, come convertito e modificato;
- ogni giudice tratterà complessivamente 80 procedimenti nei mesi di giugno e luglio, riservando a ciascuno il numero dei procedimenti da fissare in ciascuna udienza, non esclusa la concentrazione in 2 udienze distinte, una per ciascun mese;
- i procedimenti da trattarsi saranno individuati in quelli di più antica iscrizione, ossia con numero di RG più basso;
- per le concrete modalità di svolgimento delle udienze si devono intendere recepite le Linee Guida indicate dal CSM con delibera del 26 marzo 2020, adottate in accordo con la DGSIA e il CNF;
- il giudice fisserà con decreto l'udienza di comparizione delle parti e stabilirà il termine perentorio per la notificazione del decreto;
- nell'udienza virtuale valuterà, alla luce degli atti di causa, i requisiti di ammissibilità del ricorso per ATPO e le condizioni dell'azione oltre alla regolare instaurazione del contraddittorio;
- in caso di valutazione positiva, procederà con ordinanza alla nomina di un consulente e fisserà la data delle operazioni peritali, disponendo, quanto all'accettazione dell'incarico e al giuramento da parte del CTU, la modalità scritta di cui all'articolo secondo, punto 4, del protocollo menzionato in apertura della motivazione, eventualmente meglio dettagliata ai fini dell'adeguamento alla tipologia particolare del procedimento;
- nei procedimenti indicati sub b) dell'oggetto, saranno proseguite le attività peritali già sospese, riservandosi ai magistrati del settore i provvedimenti attuativi della prosecuzione;
- ove si verificassero situazioni particolari, ciascun giudice adotterà le disposizioni che riterrà conformi a legge, in particolare assicurando la scrupolosa osservanza del principio del contraddittorio.

Il presente decreto è immediatamente efficace.

Si dispone la comunicazione del medesimo al CSM, al Ministero della Giustizia, al sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli, al sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, ai magistrati professionali ed onorari del Tribunale, alla Dirigente Amministrativa per l'inoltro alle cancellerie interessate..

Si comunichi altresì al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, per l'inoltro agli iscritti all'Ordine e a ogni altro destinatario che riterrà interessato.

Si pubblichi sul sito INTERNET del Tribunale.

Avellino, 10 giugno 2020

**Il Presidente**  
**Dott. Vincenzo Beatrice**

